

riscossione, interni ed esterni, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente (art. 55, commi 2 e 3 e all. 4/2 punto 4.2);

- procedure di annotazione, nell'apposito registro, delle fatture o dei documenti contabili che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento dei lavori e la prestazione di servizi nei confronti dell'ente (art. 56, comma 8);

- procedure per il riscontro contabile sulle riscossioni (all. 4/2 - punto 4.2);

- possibilità di emettere mandati di pagamento plurimi su diversi stanziamenti (all. 4/2 - punto 6.2).

*In materia di gestione del patrimonio, contratti e altri aspetti organizzativi:*

- procedure di inventariazione, classificazione e gestione dei beni (art. 64, comma 5);

- disciplina della nomina dei consegnatari dei beni mobili (art. 64, comma 5);

- procedure e termini di presentazione del Rendiconto generale all'organo di vertice per l'approvazione (art. 66, comma 1);

- procedure per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria (art. 69, comma 2);

- eventuale ampliamento delle funzioni affidate al Collegio dei revisori dei conti (art. 72, comma 2);

- disciplina del servizio economato (all. 4/2- punto 6.4).

Gli argomenti sopra elencati costituiscono i contenuti minimi espressamente previsti dalla normativa, che devono essere trattati dai regolamenti interni, salvo ulteriore utile specificazione che ciascun ente ritiene opportuno considerare, purché non in contrasto con il Decreto o con direttive esecutive nel tempo emanate dalla Regione.

Si ricorda infine che per l'esecutività delle modifiche ai regolamenti deliberate dagli enti, si continuano ad applicare le disposizioni del comma 5 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004: allo scopo si richiama l'attenzione, anche dei Dipartimenti regionali che leggono per conoscenza, sulle procedure indicate con la circolare di questo Assessorato n. 8 del 10 maggio 2005 ed in particolare sulle istruzioni del paragrafo 2.

Appare opportuno segnalare ai revisori l'importanza dei necessari adeguamenti e si raccomanda pertanto di prendere puntualmente in esame i nuovi regolamenti adottati dagli enti, sottolineando che, le disposizioni regolamentari interne in contrasto con il Decreto cessano comunque di avere efficacia già dall'1 gennaio 2015 (co. 9, art. 11 legge regionale n. 3/2015).

Considerata la rilevanza e l'urgenza della normativa in questione, si invitano i Dipartimenti regionali titolari di funzioni di vigilanza amministrativa e/o di tutela nei confronti di organismi ed enti pubblici regionali ad espletare ogni iniziativa utile affinché le disposizioni del Decreto siano tempestivamente e correttamente applicate, nonché a svolgere adeguata opera di divulgazione della presente.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione siciliana ([www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)), nella *home-page* del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

*Il ragioniere generale  
della Ragioneria generale  
della Regione: SAMMARTANO*

(2015.21.1277)017

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**CIRCOLARE 7 maggio 2015.**

**Chiarimenti in merito al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria (ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003), ricadenti nelle aree a pericolosità geomorfologica, e ulteriori precisazioni per la gestione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico.**

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA  
AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA  
AI LIBERI CONSORZI COMUNALI DELLA SICILIA  
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA  
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
AL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI  
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
AL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE  
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA  
AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA  
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA  
ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIA

Preliminarmente alla trattazione dei temi oggetto della presente circolare, si ricorda che le amministrazioni comunali non possono rilasciare permessi, concessioni ed autorizzazioni in contrasto con i contenuti dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) e che i provvedimenti di autorizzazione e concessione in sanatoria in aree a pericolosità P3 e P4 possono essere perfezionati positivamente solo a condizione che risultino compatibili con le limitazioni d'uso dettate dal Piano.

In riferimento a quanto esplicitato dalla circolare prot. n. 38780 del 9 giugno 2011 "Ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico", in considerazione dell'attività svolta e dell'esperienza acquisita dal servizio 3 "Assetto del territorio e difesa del suolo" nel corso di questi ultimi anni relativamente all'esame di pratiche inerenti detta problematica per l'espressione del parere di competenza, si ritiene opportuno introdurre alcune modifiche, rivolte alla semplificazione tecnico-amministrativa di procedure che riguardano provvedimenti di sanatorie ricadenti in aree con pericolosità elevata (P3) o molto elevata (P4).

In particolare è risultato complesso dare seguito a quanto stabilito dalla circolare prot. n. 38780 del 9 giugno 2011 che prevede la necessità di far precedere la conclusione dell'iter di sanatoria dalla procedura di aggiornamento del PAI soprattutto per quei casi di richieste di sanatorie che interessano solo parte del dissesto. Infatti in detti casi gli studi a supporto della richiesta di compatibilità geomorfologica pur rappresentando un maggiore dettaglio rispetto alle valutazioni del PAI approvato con decreto presidenziale, non permettono una valutazione complessiva che consenta l'aggiornamento dell'intero dissesto. Pertanto si prescinde dalla procedura di aggiorna-

mento del PAI richiamata nella circolare n. 38780/2011 nei casi sotto riportati:

1. nel caso in cui gli studi di dettaglio dimostrino l'assenza del dissesto o del sito di attenzione e la conseguente inesistenza della pericolosità e rischio nel contesto analizzato;

2. nel caso in cui lo studio di compatibilità nei riguardi di fenomeni di crollo e di sprofondamento dimostri la necessità di un intervento singolo e limitato all'interno di un areale più vasto che nel suo complesso non vedrà modificati i preesistenti gradi di pericolosità e rischio, non dovrà essere seguita la procedura di aggiornamento solo se viene riconosciuto che l'intervento sia risolutore per il manufatto in sanatoria e che non possa avere ripercussioni negative su aree esterne alla proprietà interessata dalle opere di mitigazione. Dovrà essere in ogni caso individuato il soggetto responsabile della manutenzione dell'intervento in modo da assicurarne l'efficacia nel tempo;

3. nel caso in cui le pratiche di sanatoria interessino dissesti per fenomeni di scorrimenti e colate, non a carattere rapido, in cui gli studi dimostrino che sia necessario realizzare interventi di consolidamento o di riduzione della vulnerabilità (fondazioni speciali e/o drenaggio delle fondazioni), si potrà prescindere dalla procedura di aggiornamento solo se viene dimostrata l'efficacia dell'intervento e che lo stesso non determini influenze negative e incrementi di pericolosità nella rimanente area in dissesto. Nel caso l'intervento necessiti di una manutenzione periodica per il permanere della sua efficacia dovrà essere individuato il soggetto responsabile della manutenzione e del monitoraggio dell'opera in modo da assicurarne l'efficacia nel tempo.

Inoltre per l'esame delle pratiche di sanatoria, al fine di individuare al meglio le problematiche del dissesto in cui ricadono e per far sì che siano scelte le soluzioni più efficaci per la salvaguardia del territorio considerando l'impatto cumulativo che il complesso dei manufatti esistenti ha sull'areale, le stesse dovranno essere trasmesse dall'amministrazione comunale al servizio "Assetto del territorio e difesa del suolo" in maniera organica raggruppate per aree interessate dallo stesso dissesto ed accompagnate da una dichiarazione in cui si attesti l'assenza di ulteriori pratiche nella stessa area.

A conclusione si ritiene utile definire ulteriori precisazioni necessarie per la gestione dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

1) Per una corretta pianificazione territoriale si ravvisa la necessità di ribadire che le previsioni e prescrizioni dei PAI costituiscono variante agli strumenti urbanistici e che nelle aree a pericolosità P3 e P4 non possono essere previste destinazioni urbanistiche in contrasto con la normativa del PAI e che permettano la realizzazione di elementi a rischio. In dette aree disciplinate dall'art. 8 delle norme di attuazione del PAI le amministrazioni comunali per i manufatti esistenti dovranno seguire le procedure vigenti di protezione civile di gestione del rischio mentre per le aree libere e di completamento, in riferimento al vincolo, dovrà essere riconsiderata la destinazione urbanistica. Per l'eventuale utilizzo delle suddette aree si dovrà seguire necessariamente la procedura di aggiornamento del PAI a seguito di interventi di mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti o a seguito di studi che dimostrino una condizione differente della pericolosità.

2) A modifica di quanto disposto dalla circolare n. 38780/2011 si precisa che la verifica dell'efficienza degli interventi di mitigazione del dissesto, per una eventuale

riclassificazione della pericolosità e rischio, non dovrà essere riferita a valutazioni temporali prestabilite ma a valutazioni di carattere geomorfologico attinenti alla tipologia del dissesto e al tipo di intervento di mitigazione effettuato.

3) Con la presente circolare si stabilisce che per la procedura di riclassificazione dei livelli di pericolosità geomorfologica di aree in dissesto identificate nel PAI, dovrà essere presentata una richiesta da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio a cui dovrà essere allegata la documentazione sotto riportata:

- progetto delle opere di mitigazione se non già in possesso dell'ufficio;

- collaudo tecnico-amministrativo e statico delle opere, in copia conforme all'originale;

- piano di manutenzione e piano di monitoraggio post-operam e identificazione del soggetto responsabile del piano di manutenzione e monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia delle opere nel tempo;

- certificazione di destinazione urbanistica dell'area a cui le opere di mitigazione del rischio si riferiscono;

- certificazione da parte dell'UTC attestante che dall'ultimazione dei lavori di consolidamento non siano state realizzate, nell'area oggetto di riclassificazione, opere (fabbricati, manufatti, ecc.) non previste nel dimensionamento geotecnico dell'intervento; in caso contrario deve essere dimostrato il mantenimento della funzionalità dell'opera a seguito dei nuovi sovraccarichi (detta certificazione non dovrà essere presentata nel caso di opere di mitigazione nei riguardi di fenomeni di crollo);

- proposta da parte dell'amministrazione della destinazione d'uso nelle zone libere da edificazione ricomprese nelle aree di cui si richiede la riclassificazione;

- certificazione rilasciata dal soggetto responsabile dell'opera attestante, alla data di richiesta di riclassificazione, l'avvenuto monitoraggio e manutenzione così come previsti nei rispettivi Piani;

- report fotografico documentale dello stato delle opere di consolidamento.

Si specifica che la proposta di destinazione urbanistica dell'area oggetto dei lavori dovrà essere integrata con le informazioni relative alla pericolosità geologica poste a corredo del P.R.G., specie se più restrittive dei vincoli apposti dal PAI vigente.

Tutta la documentazione sopra elencata e gli annessi elaborati tecnici dovranno giungere provvisti della firma del responsabile dell'UTC mentre la nota di trasmissione dovrà essere a firma del sindaco.

4) Per una corretta informazione sulla vincolistica esistente nel proprio territorio, si ricorda che le amministrazioni comunali nei certificati di destinazione urbanistica devono fornire l'informazione sull'esistenza di eventuali aree a pericolosità e rischio idrogeologico individuate nel PAI, in quanto costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi del comma 3 dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione siciliana.

Errata corrige

- Circolare prot. n. 38780 del 9 giugno 2011 (*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* n. 30 del 14 luglio 2011) "Ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico": al penultimo capoverso si è rilevato un refuso per cui le parole "per valutare la fattibilità di una nuova costruzione" dovranno

essere sostituite con le seguenti “per valutare la fattibilità di una richiesta di concessione in sanatoria”.

– D.D.G. n. 1067 del 25 novembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 19 dicembre 2014) “Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo” (sostituzione del D.D.G. n. 1034 del 13 dicembre 2013): nell’allegato “Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crolli” il 13° capoverso della Fase 2 e precisamente: “Alla luce delle nuove informazioni sarà possibile ripetere l’analisi delle traiettorie con dati certi sulle dimensioni e forma dei blocchi in caduta, in maniera da poter definire la distribuzione delle energie lungo il pendio, ai fini del dimensionamento delle opere di difesa passive.” è stato inserito per mero errore per cui lo stesso è da considerare cassato.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed è consultabile anche nel sito internet del Dipartimento regionale dell’ambiente:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_POR\\_TALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionaleledelterritorioedellambiente/PIR\\_DipTerritorioAmbiente](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR_TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaleledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente).

I Dipartimenti regionali in indirizzo avranno cura di inoltrare la presente circolare ai propri uffici periferici.

*L’Assessore:* CROCE

(2015.19.1152)105

CIRCOLARE 19 maggio 2015, n. 1.

**Applicazione dell’art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 agli atti di pianificazione e governo del territorio. Direttiva.**

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA  
*e p.c.* ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
 ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
 AI DIPARTIMENTI REGIONALI  
 ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE  
 DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
 ALLA CORTE DEI CONTI  
 AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
 PER LA REGIONE SICILIANA  
 AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
 DI SICILIA  
 SEDE DI PALERMO  
 AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
 DI SICILIA  
 SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Sono state sollevate perplessità da parte degli enti locali titolari dell’attività di pianificazione e governo del territorio, in merito al presunto conflitto della recente disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dall’art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con le disposizioni regionali in materia urbanistica (articoli 3 e 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71) che prevedono la pubblicazione “non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione” (art. 3), ai fini dell’efficacia delle “misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22...” (art. 19, 3° comma), i cui effetti sul rilascio dei titoli abilitativi sono oggi richiamati dall’art. 12 del D.P.R. 6 giu-

gno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” in virtù del rinvio “dinamico” operato dallo stesso articolo 19.

Quanto precede, anche alla luce della direttiva emanata dal servizio 5 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con nota prot. n. 137985 del 21 ottobre 2013, la quale ha espressamente rinviato alle indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”, relativa agli ambiti soggettivi di applicazione degli obblighi (errata corrige settembre 2013, lett. f – Enti destinatari: comuni).

In particolare, a questo ufficio è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione degli atti di pianificazione sancito dall’articolo 39, comma 1, lett. a) e b), del citato decreto legislativo n. 33/2013, ed in particolare il disposto secondo il quale sono sottoposti all’obbligo di pubblicazione:

1. gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione;
2. le delibere di adozione e approvazione;
3. i relativi allegati tecnici.

Al riguardo giova preliminarmente evidenziare come fondamento ispiratore delle disposizioni contenute nel d.leg.vo n. 33/2013 sia quello di assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei procedimenti amministrativi, sancita dal principio ineludibile della trasparenza dell’azione amministrativa la cui conoscenza, salva la garanzia di legge per la protezione dei dati personali, non può confliggere in alcun modo con gli interessi della collettività.

Con particolare riguardo all’art. 39 in argomento, non si ravvisano a giudizio di questa Amministrazione elementi che possano far dubitare sulle competenze e responsabilità dirette dei soggetti interessati a vario titolo dall’attività di pianificazione e governo del territorio, circa gli obblighi di pubblicità in capo all’Amministrazione pubblica in senso lato, e all’ente locale in particolare, affinché venga assicurata la partecipazione del cittadino nelle varie fasi del procedimento.

Per quanto attiene alla esplicita previsione della lettera b) del comma 1 del citato art. 39, appare opportuno rilevare come la norma assuma rilevanza di portata generale con riguardo agli atti conclusivi di procedimenti, anche intermedi, mentre si ritiene non possa trovare applicazione nei confronti di “sub-procedimenti” di natura ricognitiva o consultiva, propedeutici all’emissione del provvedimento di adozione, ove tali procedimenti intermedi non prevedano espressamente attività interlocutoria nei confronti dei cittadini e/o di altre amministrazioni concorrenti al procedimento.

Quanto precede, anche nella considerazione che la conoscenza da parte dei privati, o soggetti comunque interessati, delle scelte di pianificazione operate dai redattori dello strumento urbanistico o della proposta di variante, attraverso la pubblicazione nel sito degli “schemi di provvedimento” e dei relativi elaborati tecnici, ed in particolare delle destinazioni a scopi pubblici di determinate aree, potrebbe vanificare l’efficacia delle misure di salvaguardia i cui effetti come è noto vengono prodotti soltanto con la pubblicazione della delibera consiliare di adozione dell’atto di pianificazione, con gravi ripercussioni sull’assetto del territorio e l’inesco di possibili processi speculativi, oltre che accentuare il ricorso al contenzioso.

Anche nell’ambito di applicazione degli artt. 3 e 19 della legge regionale n. 71/78 non si ravvisano elementi di conflitto con il dettato normativo del citato art. 39 che,